



COMUNE DI SENIGALLIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 20/12/2011 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 29/03/2012, n. 117 del 21/12/2017, n. 118 del 20/12/2018 e n. 108 del 19/12/2019.

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Nel Comune di Senigallia è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Il relativo gettito concorre al finanziamento delle manifestazioni turistiche e agli interventi per il turismo previsti nel bilancio di previsione, ivi compresi quelli a sostegno della promozione della città e delle strutture ricettive, nonché dei relativi servizi pubblici locali legati al comparto turistico.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1/5/2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Qualora un lavoratore dipendente per uno o più mesi consecutivi soggiorni, per ciascun mese, per più di sette notti nello stesso albergo o per più di quattordici notti in un'altra struttura ricettiva l'imposta è corrisposta nei limiti di cui al comma precedente anche se i pernottamenti non sono consecutivi.
5. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al soggiorno dei soggetti percettori di redditi fiscalmente assimilati ai redditi da lavoro dipendente.
6. L'applicazione dei commi 4 e 5 è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprio status, indicando il proprio datore di lavoro, i periodi e i motivi del soggiorno, nonché alla corrispondenza tra quanto dichiarato dal lavoratore e la relativa documentazione della struttura ricettiva che lo ospita.

Articolo 2 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Senigallia che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta; il gestore riveste la qualifica di agente contabile di fatto per conto del Comune di Senigallia e, in quanto tale, avendo il maneggio di pubblico denaro che incassa e che è tenuto a riversare, soggiace all'obbligo della resa del conto.

Articolo 3 – Tariffe

Le tariffe dell'imposta di soggiorno vengono determinate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento; si applica l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 in tema di deliberazione di tariffe e aliquote in materia tributaria.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di età inferiore ai 15 anni;
 - b) i gruppi di oltre 20 persone che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale;
 - c) i gruppi di oltre 8 persone portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992 che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati in strutture sanitarie del territorio in ragione di un accompagnatore a paziente o due in caso di ricovero di un minore. L'esenzione è applicata in seguito ad esibizione di apposita dichiarazione della struttura sanitaria o in caso di impossibilità con apposita dichiarazione attestante le generalità del malato o del degente e nel periodo di riferimento del ricovero o delle prestazioni sanitarie, consegnata dagli interessati al gestore della struttura.
 - e) gli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dal Comune o da esso patrocinate nel periodo compreso tra l'1.10 e il 31.03.
 - f) i soggetti che il Comune ospita in occasione di manifestazioni varie, facendosi carico delle spese di pernottamento e soggiorno.**
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata all'esistenza di scrittura privata tra la struttura ricettiva che ospita il gruppo ed il soggetto organizzatore del soggiorno;

copia della scrittura privata dovrà essere allegata alla dichiarazione annuale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, pena la decadenza dal beneficio dell'esenzione.

Articolo 5 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Senigallia dell'imposta di soggiorno riscossa in modalità trimestrale come segue: gennaio, febbraio e marzo entro il 16 aprile, aprile maggio e giugno entro il 16 luglio, luglio agosto e settembre entro il 16 ottobre e ottobre novembre e dicembre entro il 16 gennaio, con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - b) mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale;
 - c) con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, previa istituzione dei relativi codici tributo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00 il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Senigallia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il Comune di Senigallia si impegnerà altresì ad inviare, in caso di variazione della misura dell'imposta, apposite tabelle informative da esporre alle strutture stesse.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare annualmente al Comune, entro il termine del 30 gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nell'anno precedente, i giorni di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati; alla dichiarazione va allegato, per quanto attiene la funzione di agente contabile, il previsto mod. 21.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e può essere trasmessa al medesimo anche per via telematica.
4. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Articolo 7 – Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 - a) in caso di omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.

267/2000;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'omessa dichiarazione di cui al precedente art. 6 comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva alla prescritta scadenza del 30 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa dichiarazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

d) per l'incompleta o infedele dichiarazione di cui al precedente art. 6 comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva alla prescritta scadenza del 30 gennaio di ogni anno per l'anno precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

e) per l'omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 10% dell'imposta non versata, versata parzialmente o versata in ritardo; la sanzione non potrà essere comunque inferiore a un minimo di Euro 25,00 nè superiore a un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omesso, parziale o ritardato versamento non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

f) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 dell'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

g) in caso di ritardo nel rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 6, adempiuto comunque prima dell'attivazione dei controlli da parte del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

3. Se la dichiarazione è incompleta o infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.
4. La sanzione per omessa od infedele dichiarazione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
5. In ogni caso la sanzione per omessa od infedele dichiarazione non può essere inferiore ad € 25,00 o superiore ad € 500,00 per ciascun anno di imposta, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

7. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni per omessa od infedele dichiarazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 472/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di informazione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per l'imposta, le sanzioni e gli interessi, se non versate a seguito dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo in un'unica soluzione se affidata al servizio nazionale della riscossione di cui all'art. 3 del D. L. 203/2005;
 - b) con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 10 – Compensazioni, rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dovuti alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 11 – [Abrogato]

Articolo 12 – Osservatorio permanente

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
2. L'Osservatorio permanente elabora annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale. La relazione annuale viene inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. recante il regolamento per la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.
3. Sono membri di diritto dell'Osservatorio permanente l'Assessore con delega ai Turismi, l'Assessore con delega alle risorse finanziarie, due Consiglieri di maggioranza e due di minoranza eletti dal Consiglio Comunale stesso.